



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2019, proposto dal Comitato Montemare Comune, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Brianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Messina, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro*

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato preso i cui uffici distrettuali è *ex lege* domiciliato, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- 1) del decreto assessoriale n. 343/2018;
- 2) del decreto del Sindaco di Messina prot. 319393 del 26.11.2018.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina e dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana;

Viste le memorie delle parti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 il dott. Giuseppe La Greca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'allegato pregiudizio, così come prospettato, non si presti ad integrare i requisiti di gravità ed irreparabilità necessari ai fini della concessione della misura cautelare;

- che, in ogni caso, le ragioni di buona amministrazione che hanno condotto all'assunzione del provvedimento regionale impugnato (e di quello, conseguente, del Sindaco di Messina), volte ad evitare una spesa che potrebbe rivelarsi inutile, non appaiono irrazionali considerato anche il limite temporale di efficacia della scelta;
- di dover, pertanto, respingere la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, con compensazione tra tutte le parti delle spese della presente fase di giudizio (art. 57 cod. proc. amm.)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), respinge la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Compensa le spese del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giuseppe La Greca

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

